

SCHEMA DI CONTRATTO

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE	9
ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	9
ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	10
ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	10
ARTICOLO 9 – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	12
ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	12
ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	14
ARTICOLO 12 – PENALI	14
ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO	16
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	17
ARTICOLO 14 BIS – REVISIONE DEI PREZZI	19
ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI	20
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ARTICOLO 18 – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	23
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	25
ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	25
ARTICOLO 20 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	26
ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	26
ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA	27
ARTICOLO 23 – RECESSO	28
ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE	30
ARTICOLO 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	32
ARTICOLO 26 – INCOMPATIBILITÀ	33
ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	33
ARTICOLO 28 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:	34
ARTICOLO 29 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	35
ARTICOLO 30 – FORO ESCLUSIVO	35
ARTICOLO 31 – SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	36

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Acquisizione di servizi di manutenzione e supporto per il controllo accessi Sogei e ADM - ID 2985

Allegato 3 – Schema di contratto

ARTICOLO 32 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER	36
ARTICOLO 33 – FORZA MAGGIORE	36

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "**Committente**")>

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)"
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Acquisizione di servizi di manutenzione e supporto per il controllo accessi Sogei e ADM - ID 2985

Allegato 3 – Schema di contratto

- nascenti dal contratto e la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nella Lettera di Invito, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- h) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. *< (oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>*].
- i) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: _____ il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato I "Offerta economica"; Allegato II- Capitolato tecnico; Allegato III - Patto di integrità l'Allegato IV "Privacy" e l'Allegato V Security definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- m) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- n) per Amministrazione si intende la Sogei, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM);
- o) Il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera come definita all'art. 2, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.1. del Codice.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

**ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.
RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le Premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale

rappresentante posta in calce al presente atto.

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice");
 - b. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti;
 - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - h. dall'Allegato "Privacy" redatto dalla Committente;
 - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - j. dal patto di integrità;
 - k. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
 - l. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - m. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - n. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali")
 - o. ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - p. ove applicabile, dall'Allegato Security.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla

Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, del Codice, il Dott. _____ *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona di _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
2. Il nominativo del referente per la cybersicurezza, in linea con quanto previsto al punto I.19.2 dell'Allegato Security, è _____ I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
 1. Manutenzione correttiva e preventiva SW centrale;
 2. Supporto professionale specialistico
 - i. da erogare per Sogei con complessivi 100 giorni/persona;
 - ii. da erogare per ADM con complessivi 150 giorni/persona;
2. Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
3. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, .
4. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna di output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.
5. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;

6. Il fornitore si impegna inoltre:

[ove dichiarato l'uso di AI:

- a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1679 UE, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto. Relativamente alla componente di servizi di natura intellettuale "Servizi di supporto specialistico", resta fermo che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera

[ove non dichiarato l'uso di AI:

- b) a comunicare alla Committente la decisione, di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1679UE, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto e che, per quanto riguarda la componente di servizi di natura intellettuale "Servizi di supporto specialistico", l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera;

7. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "Politica per la Responsabilità Sociale" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale". Contestualmente il fornitore prende atto dell'impegno espresso da Sogei nella "Politica Pari Opportunità" consultabile sul sito istituzionale e si impegna a perseguire i principi delle Pari Opportunità in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

- 1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
- 2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
- 3. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 14 e 15

del Codice, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14 del Codice.
5. La Committente si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto di imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente **eseguite**, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Offerta economica).
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 2, del Codice al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti come specificato nel paragrafo del Capitolato Tecnico "Modalità di esecuzione e luogo di erogazione dei servizi".
2. Le attività dovranno essere svolte secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2, improrogabilmente, sin dalla stipula del presente contratto, pena l'applicazione di cui all'art. "Penali". Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del 36 *esimo* mese dalla "Data di avvio servizi".
3. In caso di ricorso ai servizi di supporto specialistico che richiedano modalità progettuale per la realizzazione di interventi di personalizzazione, manutenzione adattativa e migliorativa del software di controllo accessi e di integrazione con il sistema informativo aziendale che richiedono pertanto la realizzazione di un deliverable, il fornitore dovrà inviare a Sogei il Piano di dettaglio contenente le modalità, tempistiche, stime economiche concordate con la Committente in un termine che varia tra i 5 e i 10 giorni, a partire dalla richiesta scritta di Sogei, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

ARTICOLO 7 –VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.:
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
4. con riferimento al servizio di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) entro il mese successivo al periodo di riferimento;
2. In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ossia che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
3. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico (o nell'Appendice al Capitolato tecnico).
4. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto per gli adempimenti di competenza. In particolare, con riferimento ai servizi di cui all'art.2 comma 1 lett. b) tali verifiche saranno registrate in

un'apposita Nota di Verifica di Conformità sottoscritta dal referente Sogei e dal Responsabile dell'Affidamento. La data della verifica verrà tempestivamente comunicata alla Società in modo che il Responsabile dell'affidamento o un suo incaricato, delegato formalmente, possa essere presente alla verifica di conformità. Il Fornitore dovrà in ogni caso assicurare alla Committente il necessario supporto. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

5. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'allegato II.14 del Codice.
6. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, con riferimento all'erogazione dei servizi di cui all'art 2, comma 1 lett. a) verranno ripetute con cadenza trimestrale , mentre per i servizi di supporto specialistico di cui all'art.2, comma 1 lett. b) verranno eseguite con cadenza mensile, sulla base delle giornate effettivamente erogate.
6. Con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 lett b) per il dettaglio delle attività di verifica si rimanda al par. 5.2 del Capitolato tecnico.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1 , lett. a) e lett b) , da parte della Committente.
8. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
9. Nel caso in cui durante la verifica venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati, come disciplinato nel Capitolato tecnico e nel presente contratto.
10. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le citate anomalie. In caso di interruzione della verifica per quanto attiene gli indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli Indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. Ove applicabile l'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
12. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità con riferimento ai servizi di cui all'art 2 comma 1 lett a, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine

massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa. Dopo la comunicazione, da parte della Impresa, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

13. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
14. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
15. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1 lett b) secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2017/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di

rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e dall'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di

vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente
iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente provvederà con le prescrizioni di legge.

ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto la committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 12 – PENALI

1. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività legate al **supporto specialistico** come descritto nel Capitolato tecnico e specificatamente nel § 5 dello stesso e esplicitato nel **Piano di dettaglio approvato**, la Committente applicherà al Fornitore una penale **pari a 0,5 (zero virgola cinque) per mille** dell'importo contrattuale.
2. Il Fornitore prende atto che in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, la Committente applicherà al Fornitore una

- penale pari allo **0,5 (zero virgola cinque) per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
3. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo, da parte del Fornitore, nella soluzione dei **malfunzionamenti**, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo **0,5 (zero virgola cinque) per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
 4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei **servizi di manutenzione** si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,5 (zero virgola cinque) per mille** dell'importo contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo.
 5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei **servizi di manutenzione** si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - a. per il **guasto bloccante**: 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'importo contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo;);
 - b. per il **guasto non bloccante**: 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo.
 6. Nel caso in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione si verifichi un ritardo rispetto alle tempistiche di disponibilità patch e aggiornamenti minor release, indicate nel par. 6 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'impresa una penale pari all' **1‰ (un per mille)** dell'importo contrattuale;
 7. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto e indicato nel piano di dettaglio la Committente applicherà una penale *una tantum* pari a **€ 5000,00** (cinquemila/00).
 8. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 e ISO UNI EN ISO 27001:2013 rilasciato all'Impresa, la Committente si riserva di applicare una penale pari al **1‰ (un per mille)** dell'intero importo contrattuale di cui al successivo articolo "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione. In caso di perdita definitiva della certificazione la Committente valuterà di ricorrere alla risoluzione contrattuale.
 9. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. *Personale impiegato dal fornitore*, la Committente applicherà la penale *una tantum* pari al **1‰ (un per mille)** dell'importo complessivo contrattuale.
 10. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'"Allegato Privacy" allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'"Allegato Privacy", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" e dall'art. "Privacy e

subingresso nel contratto". Se all'esito di verifiche, ispezioni, audit e assessment, compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security, allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza.

11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
13. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all' art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 è pari a € _____,___ = (_____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (_____/___) (ove presenti);
 - a) Il corrispettivo contrattuale per il **servizio di manutenzione (per Sogei e ADM), di cui al § 3 del Capitolato tecnico**, per un periodo complessivo pari a 36 (trentasei) mesi di cui all'art. 2 lett a) è pari a € _____,___ = (_____/___),
 - b) Il corrispettivo contrattuale per il **servizio di supporto specialistico, di cui al § 3 del Capitolato tecnico**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) punto i, è pari a € _____,___ = (_____/___), e punto ii pari a € _____,___ = (_____/___) ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € _____,___ = (_____/___).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa medesima di ogni relativo rischio e/o alea. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 14 bis.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - b) con riferimento al **servizio di manutenzione** di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico;
 - c) con riferimento al **servizio di supporto specialistico** di cui all'art.2 comma 1 lett. b) l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese successivo a quello di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato dal fornitore" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____ il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
9. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, dal D.lgs. n. 231/2002 nonché dalla disciplina in materia di Contabilità della Committente.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell' art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax

0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell' art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
13. Qualora applicabile, ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs. 24 marzo 2025, n. 33 relativamente alle prestazioni di supporto specialistico unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, il Fornitore, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione della prestazione, devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 7 del D. lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

ARTICOLO 14 BIS – REVISIONE DEI PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione") i prezzi relativi alle tariffe del supporto specialistico (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, secondo l'indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi (Business to Business) relativo alla voce "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" (codice Ateco 62) pubblicato da ISTAT. Saranno presi in considerazione solo i valori definitivi degli indici.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al

momento di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 15 – TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Impresa si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9

bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Impresa dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del paragrafo “Trattamento dei dati personali” della Richiesta di Offerta, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dall'Impresa Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella richiesta di offerta e sopra richiamate.
4. L'Impresa prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 27 del Codice), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Impresa sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall'art. “Nomina responsabile del trattamento dati e subingresso nel Contratto” e, ove applicabili, le disposizioni dell'Allegato Privacy.
6. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, l'Impresa dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che

sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules – BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE – fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente – e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

7. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura dell'Impresa.
8. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell' art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta dell'Impresa e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 18 – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE ovvero “Sub-responsabile del trattamento”, a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell’“Allegato Privacy” al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle

- eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto e i suoi allegati, nell'“Allegato privacy” e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. “Condizioni particolare di risoluzione”.
 4. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione di una violazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'“Allegato Privacy”, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
 5. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali attività di controllo e valutazione effettuate dalla Sogei, anche attraverso sopralluoghi e ispezioni, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'“Allegato Privacy” e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 6. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
 7. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che

quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy", nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dai suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.

8. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
9. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

3. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 20 – UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà della Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. *Embedded*) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello

- stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 6. Resta fermo che l'Impresa si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 23 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.Di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. . Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell' art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. **<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità:** Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dal presente contratto nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. Resta fermo in tal caso il diritto dell'Impresa al pagamento del

solo valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite>.

ARTICOLO 24 – RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
 - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell' art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Luogo di consegna dei beni" Luogo di consegna dei servizi, "Penali", "installazione, verifica di conformità e accettazione della Fornitura", "servizio di supporto specialistico", "servizio di formazione", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizioni particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001";

- l) nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.
nei casi di cui all'art. 2 dell'Allegato Security. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa. La Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice.
8. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

ARTICOLO 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 e/o ISO UNI EN ISO 27001:2013 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento di dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell' "Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o la documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);

- b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, in conformità con quanto previsto dall'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate dal Fornitore, nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 17.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. “Forza Maggiore”.
- In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. “Forza Maggiore”. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. “Forza Maggiore”, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 24.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 26 – INCOMPATIBILITÀ

1. L'Impresa dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Impresa prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Acquisizione di servizi di manutenzione e supporto per il controllo accessi Sogei e ADM - ID 2985

Allegato 3 – Schema di contratto

nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del Codice.

2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 28 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

1. L'Impresa prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
1. L'Impresa si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
2. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
3. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. Inoltre, l'Impresa dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

8. L'Impresa si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
9. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..>

ARTICOLO 29 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 30 – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 31 – SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 32 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell' art. 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

ARTICOLO 33 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 24. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per

consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. "Recesso". Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. "Condizioni particolare di risoluzione".

Roma, lì _____

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "oggetto", art. "Durata" art. "Luogo di erogazione dei Servizi", "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi" , art. "Verifica di conformità di servizi", art. "Personale impiegato dal Fornitore", art. "Inadempienze contributive e retributive", art. "Penali", art. "Corrispettivo", art. "Fatturazione e pagamento", art. "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. "Garanzia definitiva", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Condizioni particolare di risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. "Codice

Classificazione Consip: Ambito pubblico

Acquisizione di servizi di manutenzione e supporto per il controllo accessi Sogei e ADM - ID 2985

Allegato 3 – Schema di contratto

ETICO, Piano triennale per la Corruzione ai sensi della L. 190/2012> modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”, art. “Foro esclusivo”, art. “Subingresso nel contratto”, art. “Clausola Best Customer”.

L’Impresa

Il Legale Rappresentante

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale